



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione n. 117/CSA/2021-2022

Registro procedimenti n. 106/CSA/2021-2022

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Carlo Buonauro – Componente (relatore)

Paolo Tartaglia - Componente

Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 106/CSA/2021-2022, proposto dalla società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. in data 23.11.2021, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 115/DIV del 23.10.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 03 dicembre 2021, il Cons. Carlo Buonauro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il reclamo ha per oggetto la sanzione della squalifica per 6 giornate effettive di gara e € 1.000,00 di ammenda inflitta al Sig. Nuti Andrea, in relazione alla gara Pergolettese/Pro Vercelli del 21.11.2021.

Alla riunione, svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 3 dicembre 2021, si è preso atto della formale rinuncia al reclamo di cui alla nota della società reclamante del 30 novembre 2021.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La dichiarazione di rinuncia al reclamo non consente a questa Corte di espletare ulteriore attività nel merito, in quanto la tipologia di illecito non rientra tra quelle previste dall'art. 49, comma 6 del CGS, per le quali la rinuncia o il ritiro non ha effetto per la prosecuzione del giudizio.

Sulla base di quanto precede, il reclamo iscritto al n. 106/CSA/2021-2022 va dichiarato, come da prassi di questa Corte, estinto per rinuncia al reclamo.

P.Q.M.

Preso atto della rinuncia al reclamo in epigrafe ai sensi dell'art. 49, comma 6, C.G.S., dichiara estinto il giudizio.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

L'ESTENSORE

Carlo Buonauro

IL PRESIDENTE

Pasquale Marino

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce